

0828752430

**COMUNITA' MONTANA TANAGRO - ALTO E MEDIO SELE\*****Com. Tanagro - Alto e Medio Sele**

Prot. Uscita del 24/10/2014

nr. 0008140

Classifica:



COMUNE DI BUCCINO	
Ricevuto	N 77/1
Risposto	N
Cat. <b>OTT. 2014</b>	Classe _____ Fasc. _____

Ai Comuni di  
 Auletta, Caggiano, Buccino  
 Salvitelle, Ricigliano  
 Romagnano al Monte  
 San Gregorio Magno  
 Palomonte, Oliveto Citra  
 Santomenna, Castelnuovo di Conza  
 Contursi Terme, Colliano  
 Valva, Laviano, Campagna  
**LORO SEDI**

Oggetto: Comunicazioni varie L. R. n° 8 del 24.7.2007 - Convocazione Commissione rilascio tesserini per raccolta funghi - **GIORNO 10 NOVEMBRE 2014.**

Con riferimento all'argomento di cui in oggetto e con lo scopo di divulgare maggiormente la normativa regionale e le relative linee guida applicative, si fa presente che, come è noto, ai sensi della Legge Regionale n.8 del 24 luglio 2007, alle 20 Comunità Montane ed alle Amm.ni provinciali della Regione Campania è stato delegato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili concernenti le richieste presentate dai cittadini residenti nei Comuni ricadenti nel territorio di propria competenza.

A tal fine si ribadisce che i cittadini interessati per poter effettuare tale raccolta devono presentare apposita domanda per sostenere il colloquio abilitativo finalizzato al rilascio della prevista autorizzazione - con validità quinquennale e rinnovo amministrativo alla scadenza per altri cinque anni - da utilizzare sull'intero territorio regionale, da validare con cadenza annuale presso gli uffici comunitari, previo versamento del contributo -c.c.postale n. **10727840** - di €30,00, da effettuare entro il 31 gennaio ovvero anche durante il corso dell'anno con una maggiorazione di €. 1,50 per ogni mese di ritardo o frazioni.

La mancata convalida annuale del tesserino determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta dei funghi per l'anno in cui non è stato effettuato il versamento a favore dell'Ente competente al rilascio, fermo restando la validità quinquennale dello stesso. Nel caso di accertamento ai sensi della legge regionale n.13/81 può essere applicato il tariffario delle sanzioni amministrative di cui all'art. 19, comma 1, lettera a) punto 1 della Legge Regionale n. 8/2007, da parte degli Agenti di Vigilanza Ambientale di cui al successivo art. 20.

Si informa che questo Ente sta rilasciando il relativo tesserino, a seguito del superamento del colloquio abilitativo nello stesso giorno in cui viene sostenuto presso una delle sedi comunitarie di Oliveto Citra o di Buccino, previa presentazione di domanda. Si allega alla presente il relativo modello che può essere anche richiesto al Servizio Vigilanza Ambientale, tel.0828/752410-750336- 750327, al Servizio Foreste, tel. 0828/752418/19 ed agli Sportelli comunali attivi del comprensorio comunitario. Può, inoltre, essere acquisito tramite il sito Internet dell'Ente: [cmtanagroaltomedio sele.it](http://cmtanagroaltomedio sele.it) sul quale è stata pubblicata, tra l'altro, la citata legge regionale in uno ai relativi allegati applicativi, nonché il testo di un breve corso di informazione micologica.

Si fa presente che sulla base delle direttive regionali la convocazione della prevista Commissione può avvenire in presenza di almeno 20 candidati da esaminare per ogni seduta. Pertanto, si invitano codesti Comuni a voler, cortesemente, pubblicare all'Albo Pretorio la presente nota, nonché stamparla ed affiggerla nelle bacheche comunali per consentire una

0828752430

maggior divulgazione delle disposizioni ivi contenute e per informare maggiormente i cittadini interessati.

Si comunica, infine, che sarà convocata una seduta della Commissione di cui sopra, verosimilmente, per il 10 novembre 2014, ovviamente tutto dipende dal numero di istanze acquisite agli atti dell'ente.

Ad ogni buon fine si riproducono qui di seguito gli artt.19 e 20 della citata L.R.n.8/2007:

- Art.19  
Sanzioni amministrative

*"1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:*

*a) da euro 50,00 ad euro 300,00 per:*

*1) chi esercita la raccolta di funghi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4;*

*2) chi esercita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili senza aver provveduto al pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 4, comma 9;*

*b) da euro 25,00 ad euro 150,00 per ogni chilogrammo di funghi, o frazione di esso, raccolti in eccedenza al quantitativo di cui all'articolo 6, comma 1, o in difformità dell'articolo 6, comma 10;*

*c) da euro 25,00 ad euro 150,00 per ciascuna violazione di cui all'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e per ciascuna violazione di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 5;*

*d) da euro 258,00 ad euro 1.032,00 per ciascuna delle seguenti violazioni:*

*1) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza autorizzazione comunale;*

*2) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza il dovuto controllo sanitario o senza la certificazione dello stesso;*

*3) commercializzazione di funghi epigei freschi spontanei o conservati appartenenti a specie non ammesse;*

*4) vendita di funghi non riconoscibili a causa di rotture o del non idoneo stato di conservazione o perché mescolati con altre specie che ne pregiudicano il riconoscimento ovvero perché invasi da muffe e parassiti;*

*e) confezionamento dei funghi in difformità alle disposizioni di cui al DPR n.376/95, articolo 6, commi 1 e 2.*

*2. Le violazioni di cui al comma 1, ad esclusione di quelle riferite all'articolo 7, comportano anche la confisca dei funghi raccolti e la relativa distribuzione ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura dell'ASL che ha eseguito il controllo.*

*3. Per i casi di infrazione alle disposizioni contenute all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 5, si procede*

*in analogia a quanto indicato nel comma 2, salvo la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro ventiquattro ore dal rilievo della infrazione, la legittimità della provenienza.*

*4. E' cura dell'ente, organo o istituzione cui appartiene l'agente verbalizzante, dare comunicazione delle violazioni di cui al comma 1 all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione, ai fini dell'annotazione delle violazioni stesse sul registro anagrafico di cui all'articolo 4, comma 11.*

*5. Nel caso di tre violazioni nel corso di un biennio, al trasgressore si applica la sanzione accessoria*

*della revoca dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ed il nuovo rilascio è*

0828752430

*subordinato al superamento del colloquio abilitativo di cui all'articolo 4, comma 6. In caso di ulteriore recidiva si applica la revoca definitiva dell'autorizzazione.*

*6. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali se le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato.*

*7. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n.13.*

**Art.20  
Vigilanza**

*1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle ASL - ispettori micologi e tecnici della prevenzione -, alle guardie giurate campestri, alle guardie giurate volontarie, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, nonché ai soggetti di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10."*

*2. Nelle aree protette, nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione."*

F.to Il Responsabile del Procedimento  
dott. Giovanni Lordi



F.to Il Presidente  
dott. Giovanni Caggiano

\* Sede legale: 84021 BUCCINO (SA), Largo Braida, 1 - tel.0828/752411 - fax 0828/752430

\* Sede Istituzionale: 84020 OLIVETO CITRA (SA), Via Ponte Oliveto- tel.0828/750311- fax 0828/995604

\* CF: 91043190650

0828752430

Al Presidente  
Comunità Montana  
Tanagro-Alto e Medio Sele  
BUCCINO (SA)

**DOMANDA RILASCIO TESSERINO FUNGHI**

Legge Regionale 24 luglio 2007, n. 8, art. 4 – Autorizzazione raccolta funghi epigei spontanei.

Il Sottoscritto ....., dichiara sotto la propria responsabilità:  
di essere nato a ..... (Prov. ....) il .....  
di essere residente nel Comune di ..... ( Prov. ....)  
in Via ....., tel.....

**CHIEDE**

Il rilascio dell'autorizzazione per poter praticare la raccolta dei funghi epigei, ai sensi dell'art.4 della L. R. n° 8 del 24.7.2007, come raccogliitore  amatoriale  professionale  altro

**Allega alla presente domanda:**

attestato di frequenza al corso di formazione micologica rilasciato da : \_\_\_\_\_

documentazione attestante il possesso del titolo di studio: \_\_\_\_\_

■ **n° 2 fotografie formato tessera;**

■ **fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;**

■ **ricevuta del versamento del contributo annuale di € 30,00 sul c.c.p.10727840 intestato a: Comunità Montana Zona del Tanagro ( utilizzare modello con ricevuta doppia - specificare la causale );**

documentazione attestante l'appartenenza ad una categoria di cui alla L.R. n.8/07 (specificare la fattispecie ) .....

■ **N° 1 marca da bollo da € 16,00 (da utilizzare per il rilascio del tesserino);**

■ **fotocopia codice fiscale.**

**DICHIARA**

– di non essere in possesso di tesserino per la raccolta dei funghi in corso di validità e di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e notizie contenute nella presente domanda ed è consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli atti, comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative.

Data .....

Firma

\_\_\_\_\_